



Ministero dell'Università e della Ricerca
CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA
LATINA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO ACCADEMICO

Approvato dal Consiglio Accademico nella seduta del 27.04.2007

Art. 1 - Composizione del Consiglio Accademico

La composizione del Consiglio Accademico è definita dall'art. 17 comma 2 dello Statuto.

Le incompatibilità sono definite dall'art. 15 del "Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico".

I componenti del Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

I casi di decadenza sono quelli previsti dall'art. 16 del "Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico" e quelli previsti dall'art. 14 del "Regolamento per le elezioni della Consulta degli Studenti".

Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più docenti si applica quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del "Regolamento per le elezioni dei docenti componenti il Consiglio Accademico".

Nei casi di anticipata cessazione del mandato di uno o più studenti, la Consulta provvede a nuova designazione entro trenta giorni.

I consiglieri nominati successivamente alla costituzione del Consiglio Accademico rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.

Qualora il Direttore vicario sia individuato al di fuori del Consiglio Accademico, ha titolo ad assistere alle riunioni e a esprimere parere consultivo.

Art. 2 - Segretario e verbalizzazione delle riunioni

Il Direttore designa il Segretario verbalizzante tra i membri del Consiglio Accademico o tra il personale dell'area amministrativa; la funzione di Segretario verbalizzante può essere espletata dal Direttore stesso.

I verbali delle adunanze del Consiglio sono approvati nella medesima seduta o in una successiva e vengono sottoscritti dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. In ogni caso le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Le deliberazioni assunte dal Consiglio Accademico sono di norma pubbliche, salvo i casi tutelati dalle norme sulla privacy, mentre le relative attività istruttorie di preparazione e di elaborazione hanno carattere di riservatezza.

Art. 3 - Competenze del Consiglio

Le competenze del Consiglio sono definite dall'art. 17 dello Statuto e dalle altre norme legislative o regolamentari che ne fanno espresso riferimento.

Art. 4 - Convocazione

Il Consiglio Accademico del Conservatorio si riunisce su convocazione del Direttore o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi membri.

La Convocazione del Consiglio, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene effettuata dal Direttore di norma almeno cinque giorni prima dell'adunanza. Tale termine può essere ridotto a due in caso di urgenza. La posta elettronica è modalità usuale di convocazione.

Art. 5 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

L'adunanza del Consiglio è valida se interviene la maggioranza (metà più uno) dei componenti, incluso il Direttore che lo presiede. In caso di sua assenza o impedimento il Consiglio è presieduto dal Vice Direttore.

Il Consiglio Accademico assume le proprie deliberazioni a maggioranza semplice, salvo i casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto. In caso di parità di votazioni prevale il voto del Direttore.

In caso di necessità e di indifferibile e motivata urgenza il Direttore assume i necessari provvedimenti di competenza del Consiglio Accademico, acquisendo per vie brevi, ove possibile, il parere preventivo dei Consiglieri e sottoponendo tali provvedimenti alla ratifica del Consiglio Accademico nella seduta immediatamente successiva.

Art. 6 - Articolazioni del Consiglio

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio può articolarsi, stabilendo le procedure che ne regolano il funzionamento, in commissioni e gruppi di lavoro ai quali possono essere temporaneamente affidate specifiche materie, in sede deliberante, referente o consultiva.

D'intesa con il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.